

Circolare - Notiziario n. 07

29 luglio 2020

ISSN 2465-3543



IN EVIDENZA

- [Notizie in sintesi](#)

Pag. 2



APPROFONDIMENTI

- [Proroga versamenti fiscali 2020](#)
- [Nuovo modello "RLI" per contratti di locazione](#)
- [Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici](#)
- [Invio corrispettivi telematici per cessioni di carburante](#)
- [Sospensione dei termini in materia tributaria](#)
- [Invito al contraddittorio nell'accertamento con adesione](#)

Pag. 4
Pag. 5
Pag. 6
Pag. 7
Pag. 8
Pag. 9



STRUMENTI OPERATIVI

- [Check list versamenti Modello Redditi PF](#)
- [Check list controllo Modello Redditi PF](#)
- [Spese di istruzione non universitarie](#)
- [Oneri per contributi riscatto anni di laurea e periodi di retribuzione non coperti](#)
- [Principali variazioni in dichiarazione dei redditi](#)

Pag. 10
Pag. 12
Pag. 14
Pag. 15
Pag. 16



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- [Iper ammortamento nel modello Redditi 2020](#)
- [Super ammortamento in dichiarazione](#)
- [Prospetto per deduzione interessi passivi ai fini Ires](#)
- [Verifica per società di comodo](#)
- [Calcolo dell'ACE per soggetti Ires](#)
- [Calcolo dell'ACE per soggetti Irpef](#)

Pag. 17
Pag. 18
Pag. 19
Pag. 20
Pag. 21
Pag. 22



NON SOLO IMPRESA

- [Servizi dell'Agenzia delle Entrate](#)
- [Tassi di usura](#)

Pag. 23
Pag. 24



AGEVOLAZIONI

- [Trasformazione tecnologica e digitale delle imprese](#)

Pag. 25



SCADENZARIO

- [Principali adempimenti mese di agosto 2020](#)
- [Principali adempimenti mese di settembre 2020](#)

Pag. 26
Pag. 28

[Scarica la Circolare Notiziario in formato Word](#)



[Visiona le condizioni d'uso della Circolare Notiziario](#)

EDITORE E PROPRIETARIO:
Centro Studi Castelli Srl - Via Bonfiglio, 33
C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo MN
Partita Iva: 01392340202
Registro Imprese di Mantova n. 01392340202
Capitale sociale € 10.400 interamente versato

SITO WEB: www.ratio.it

E-MAIL: servizioclienti@gruppocastelli.com

DIRETTORE RESP.: Anselmo Castelli

VICE DIRETTORE: Stefano Zanon

CONSIGLIO DI REDAZIONE:
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi,
Anselmo Castelli, Laura Nardi, Donatella Olivari,
Alessandro Pratesi, Luca Reina,
Roberto Stanghellini, Stefano Zanon

COMITATO DI ESPERTI:
O. Araldi, R. Benesperi, F. Boni, L. Dall'Oca,
F. Donato, A. Grassotti, A. Magnani, P. Meneghetti,
D. Pernigotti, F. Poggiani, A. Pratesi, R.A. Rizzi,
G. Saccenti, A. Scaini, M.T. Tessadri, G.P. Tosoni,
F. Zuech

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE:

Mensile, vendita esclusiva per abbonamento.

DIFFUSIONE: Circolare diffusa per e-mail.

SERVIZIO ABBONAMENTI:

Tel. 0376/77.51.30 - Fax 0376/77.01.51
lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/17:00

L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

Informativa Privacy - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - privacy@gruppocastelli.com. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo <http://www.ratio.it/privacy>.

29 luglio 2020

**IN EVIDENZA****Notizie in sintesi****CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA SUGLI AFFITTI**

- Dal 13.07.2020 è possibile trasferire ai locatori il credito d'imposta maturato sui canoni di locazione di marzo, aprile e maggio e avere così uno sconto sull'importo dovuto, mediante la procedura online dell'Agenzia delle Entrate, con la modalità "fai da te". Tale possibilità riguarda il credito d'imposta relativo sia al decreto "Cura Italia" sia al "Decreto Rilancio".

APPROVAZIONE BILANCIO 2019

- L'art. 106 L. 27/2020 ha stabilito che, in deroga alle previsioni degli artt. 1364, c. 2 e 2478-bis C.C. o di diverse previsioni statutarie, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio relativo al 2019 è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che il termine per il deposito del bilancio resta di 30 giorni dall'approvazione del bilancio stesso. Entro lo stesso termine le Spa, sapa e società consortili sono tenute a presentare l'elenco dei soci, se variato rispetto alla situazione esistente alla data di approvazione del precedente bilancio.

CREDITO D'IMPOSTA PER SANIFICAZIONE CON IMPORTO PROPORZIONALE

- Per accedere ai fondi messi a disposizione per il credito d'imposta per spese di sanificazione, i contribuenti devono inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate, dal 20.07.2020 al 7.09.2020, le spese sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l'importo che prevedono di sostenere successivamente fino al 31.12.2020. Tuttavia, visto che i fondi sono limitati e molto probabilmente non copriranno tutte le spese, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che indicherà l'importo spettante tramite un calcolo proporzionale, ossia l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile dal beneficiario sarà pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento da emanare entro l'11.09.2020.

PUNIBILE IL TENTATIVO DI REATO DICHIARATIVO

- Con il D. Lgs. 75/2020 è stata recepita la Direttiva Ue 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Il provvedimento, in vigore dal 30.07.2020, recepisce una serie di misure per contrastare le condotte ritenute più pericolose e maggiormente in grado di arrecare danni. In particolare, il nuovo c. 1-bis dell'art. 6 D. Lgs. 74/2000 stabilisce che, salvo la configurabilità del delitto di emissione di fatture false, il tentativo è punibile se gli atti preparatori e diretti alla commissione dei reati di dichiarazione fraudolenta o infedele sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro Ue e al fine di evadere l'Iva per un valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.

ERRORI NEL CALCOLO DEI VERSAMENTI DI "SALDO E STRALCIO"

- In questi giorni stanno arrivando delle comunicazioni, da parte dell'agente della riscossione, ai contribuenti che nel 2019 hanno fruito della definizione agevolata del saldo e stralcio. In particolare, a causa di un mero errore tecnico è stato indicato un importo totale da pagare inferiore rispetto a quanto effettivamente dovuto. La comunicazione contiene in allegato nuovi bollettini in sostituzione di quelli in possesso dei contribuenti.

ACCERTAMENTO INDUTTIVO E PERDITE CONTINUE DI ESERCIZIO

- La Corte di Cassazione ha affermato che non sono sufficienti le continue perdite di esercizio per legittimare l'utilizzo dell'accertamento induttivo puro, poiché tali perdite non sono indice automatico di gravi irregolarità nelle scritture contabile, né di condotta antieconomica.

UTILIZZO DEL CREDITO IVA CON OMESSA DICHIARAZIONE

- La Cassazione ha stabilito che il credito Iva sorto nell'anno in cui è omessa la dichiarazione può essere utilizzato in compensazione se riportato, al più tardi, nella dichiarazione del secondo anno successivo.
- La giurisprudenza di legittimità ha confermato la rilevanza della sostanza, ossia dell'esistenza del credito piuttosto che il rispetto delle formalità, atteso che solo così è garantito il principio di neutralità.

DETRAZIONE ACQUISTO IMMOBILI ANTISISMICI

- L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibile integrazione del titolo abilitativo con la prevista asseverazione, necessaria per la fruizione del bonus per l'acquisto di immobili antisismici. In particolare, può fruire della detrazione per immobili antisismici collocati nella zona 3 l'acquirente dello stesso che non è in possesso dell'asseverazione rilasciata dal costruttore contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo, se quest'ultima è presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito dell'immobile oggetto di interventi.

AVVISI DI ACCERTAMENTO PER TRIBUTI LOCALI

- L'Istituto di finanza locale dell'Anci (Ifel) ha chiarito che la sospensione dell'attività di accertamento, che impedisce la notifica degli atti impositivi fino alla fine del 2020, non si applica ai tributi locali, ma solo ai tributi erariali. Di conseguenza, enti locali e concessionari possono procedere alla notifica degli avvisi di accertamento esecutivi.

PROROGA SPLIT PAYMENT FINO AL 30.06.2023

- Proroga dello split payment al 30.06.2023: lo precisa il Ministero dell'Economia e delle Finanze con il comunicato 3.07.2018, n. 153. Il Consiglio Europeo ha raggiunto l'accordo politico sulla proposta di decisione della Commissione COM(2020) 242 final del 22.06.2020.

**Notizie in sintesi (segue)****INCOSTITUZIONALE
L'INDENNITÀ DI
LICENZIAMENTO
AUTOMATICA**

- La Corte Costituzionale anticipa l'incostituzionalità dell'art. 4 D. Lgs. 23/2015 (Jobs act), nell'inciso che quantifica l'indennità per licenziamento individuale in un "importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento" per il calcolo del Tfr.
- La decisione ricalca la sentenza della Corte Costituzionale 194/2018, che ritiene incostituzionale l'automatismo nella quantificazione dell'indennità in caso di insussistenza di giusta causa o giustificato motivo.

**LICENZIAMENTO DEI
DIRIGENTI POST
CORONAVIRUS**

- Il decreto "Cura Italia" ha introdotto il divieto di licenziamento, poi prorogato al 17.08.2020. Tuttavia, tale indicazione non è applicabile al personale dirigente. Proprio per tale motivo, le imprese maggiormente in difficoltà a causa del coronavirus potrebbero indirizzare verso tali soggetti le principali operazioni di riduzione dei costi. In particolare, potrebbero essere attuati accordi per la riduzione dei compensi oppure, in ultima analisi, la risoluzione del rapporto per licenziamento economico/oggettivo, ricordandosi di tenere conto del limite delle 5 unità di personale entro un periodo di 120 giorni, per evitare di dover applicare le procedure collettive, vietate in questo periodo.

**PROROGA DELLA
COMUNICAZIONE DI
OPERAZIONI
SOSPETTE**

- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha differito al 30.09.2020, a causa dell'emergenza Covid-19, il termine di comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle informazioni sui conti finanziari dei residenti esteri da parte degli intermediari finanziari. Il precedente termine per la comunicazione del 2019 scadeva il 30.06.2020.

**COMUNICAZIONE
AL MEF PER
INCARICO
DI SINDACO
SUPPLENTE**

- Il sindaco supplente, a rigore, non esercita attività di revisione legale. L'art. 2401 C.C. stabilisce che il supplente subentri al sindaco effettivo nei soli casi di morte, rinuncia, decadenza del sindaco effettivo e resta in carica fino alla data dell'assemblea che, tempestivamente convocata, è tenuta al reintegro dei componenti del collegio sindacale cessati. **L'incarico di sindaco supplente in un collegio sindacale incaricato della revisione legale non è, pertanto, oggetto di comunicazione al Registro, se non nella ipotesi in cui il sindaco subentri in concreto all'effettivo.**

**NOMINA DEL
COLLEGIO
SINDACALE SENZA
FUNZIONI DI
REVISIONE**

- Il Tribunale di Roma ha ritenuto legittima la nomina dell'organo di controllo nelle Srl senza l'attribuzione della funzione di revisione, ma solo con compiti di vigilanza di legalità. In questo caso, non è applicabile l'art. 2397 C.C., che richiede che almeno un membro effettivo e uno supplente siano scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

**TETTO AI DIVIDENDI
PER SRL E SPA**

- Le massime 189 e 190 del Consiglio notarile di Milano indicano la portata delle clausole statutarie di Spa o Srl che dispongono un tetto massimo al dividendo oppure l'automatica estinzione di azioni o quote al decorso di un termine o al verificarsi di una condizione, per esempio all'avvenuto conseguimento di un ammontare complessivo di utili.

**AUMENTO DI
CAPITALE SPA
APERTE**

- Il Decreto Semplificazioni prevede, fino al 31.12.2020, la possibilità per le Spa aperte, ossia emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, di effettuare aumenti di capitale con nuovi conferimenti in natura o crediti con la maggioranza semplice quando in assemblea è rappresentata almeno la metà del capitale sociale. Le stesse maggioranze semplici potranno essere utilizzate per attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale in una a più fasi.

**CAUSA DI
SCIoglimento
SENZA
LIQUIDAZIONE**

- L'art. 32 del Decreto Semplificazioni, finalizzato a snellire le procedure di cancellazione dal Registro delle Imprese, prevede per le società di capitale una causa di scioglimento senza liquidazione nel caso di omesso deposito dei bilanci di esercizio per 5 anni consecutivi o di mancato compimento di atti di gestione.
- Per le società di persone, in assenza di beni immobili, la cancellazione può essere disposta direttamente con decisione del conservatore. È inoltre consentita la modifica dell'atto costitutivo di società di persone con una semplice dichiarazione del receduto iscritta nel Registro delle Imprese.

PROVE D'ORIGINE

- L'Agenzia delle Dogane ha ulteriormente rinviato l'entrata in vigore del nuovo processo di rilascio delle prove di origine, che abbandona il precedente sistema dei certificati previdimati in favore dell'attivazione di procedimenti elettronici di controllo preventivi e puntuali. Fino al 31.10.2020 rimarrà invariata l'attuale disciplina.

**APPALTI E RITARDI
LEGATI AL
CORONAVIRUS**

- Il Decreto Semplificazioni ha previsto, tra l'altro, novità per gli appalti legate all'emergenza Covid-19. In particolare, è esclusa, in tutti i casi di applicazione delle misure di contenimento della crisi sanitaria, la responsabilità delle imprese per penali e risarcimenti legati ai ritardi.
- Infatti, se le misure di contenimento impediscono anche solo parzialmente il regolare svolgimento dei lavori o la regolare esecuzione di servizi e forniture, questo costituisce causa di forza maggiore. Inoltre, i maggiori costi legati all'adeguamento alle norme di contenimento dell'emergenza non saranno sopportati dalle imprese, ma riconosciuti a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento.



APPROFONDIMENTO

Proroga versamenti fiscali 2020

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di Irap, nonché dell'Iva correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, che scadono **al 30.06.2020, sono prorogati al 20.07.2020** (salvo ulteriori proroghe).

Soggetti interessati		Con proroga		Senza proroga	
		Pagamenti (saldo e 1 ^a rata acconto)		Pagamenti (saldo e 1 ^a rata acconto)	
		Senza maggiorazione 0,40%	Con maggiorazione 0,40%	Senza maggiorazione 0,40%	Con maggiorazione 0,40%
• Persone fisiche che: - pur potendo compilare il modello 730, non possono presentarlo; - devono comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Redditi (RM, RT, RW); - devono presentare la dichiarazione per contribuenti deceduti.		• 30.06.2020 • 20.07.2020⁴	• 30.07.2020³ • 20.08.2020⁴	30.06.2020	30.07.2020³
Persone fisiche non rientranti nei casi precedenti.					
Società di persone					
Soggetti Ires	Con obbligo di redazione del bilancio, approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.	20.07.2020	20.08.2020	Entro il giorno 30 del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.	Entro i 30 giorni successivi.
	Senza obbligo di redazione del bilancio.				
Soggetti Ires che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, se hanno usufruito della proroga di cui all'art. 2364 Codice Civile.		Entro il giorno 30 del mese successivo alla data di approvazione del bilancio o del termine ultimo di approvazione. ¹⁻²	Entro i 30 giorni successivi.	Entro il giorno 30 del mese successivo alla data di approvazione del bilancio o del termine ultimo di approvazione. ¹⁻²	Entro i 30 giorni successivi.
Note	1. Il termine massimo entro cui approvare il bilancio, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, è il 29.06. 2. In caso di mancata approvazione del bilancio entro il 28.06.2020, la società deve effettuare i versamenti entro il 31.07.2020. 3. Il termine di 30 giorni per effettuare il versamento del saldo con la maggiorazione, a titolo di interesse, decorre dalla data prevista per effettuare il primo versamento. Pertanto, le eventuali proroghe del termine per il primo versamento - che si rendano necessarie poiché lo stesso cade durante un giorno festivo - determinano lo spostamento in avanti del giorno da cui decorre il termine per il versamento con la maggiorazione, con conseguente proroga dello stesso (Ris. Ag. Entrate 6.06.2007, n. 128/E). 4. Soggetti ISA interessati dalla proroga di cui al Dpcm 27.06.2020.				

29 luglio 2020



Nuovo modello "RLI" per contratti di locazione

Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di "Registrazione Locazioni Immobili" (c.d. RLI), con le relative istruzioni, concernente la "Richiesta di registrazione e adempimenti successivi - contratti di locazione e affitto di immobili". Il nuovo modello sostituisce quello precedentemente approvato con il Provvedimento del 19.05.2019 che, comunque, potrà continuare a essere utilizzato fino al 31.08.2020 (va da sé che fino a tale data potrà essere utilizzato sia il "vecchio" sia il "nuovo" modello RLI). **Invece, dal 1.09.2020 si dovrà utilizzare unicamente il nuovo modello approvato il 3.07.2020.** Si evidenzia che il nuovo modello RLI recepisce le ultime novità normative e i più recenti interventi dell'Agenzia delle Entrate in ambito emergenziale connesso all'epidemia Covid-19, inerenti la richiesta di comunicazioni delle **rinegoziazioni dei canoni di locazione** attraverso la possibilità di effettuare l'adempimento tramite il modello RLI.

COMPOSIZIONE MODELLO "RLI"	Quadro A "Dati generali"	- Rispetto al modello precedente nel quadro A, la sezione I, rinominata "Registrazione - Rinegoziazione canone", deve essere compilata anche per la comunicazione della rinegoziazione del canone o in caso di aumento del canone di locazione o per i contratti di affitto terreni, sia in caso di aumento che di diminuzione. - Nella sezione II è possibile comunicare la modifica del canone di locazione o di affitto, compilando la casella "Adempimenti successivi" con il nuovo codice 8 che riguarda la rinegoziazione del canone.
	Quadro B "Soggetti"	Sono indicati i dati dei locatori e dei conduttori .
	Quadro C "Dati degli immobili"	Riguarda i dati degli immobili principali e delle relative pertinenze.
	Quadro D "Locazione ad uso abitativo e opzione/revoca cedolare secca"	A seguito dell'avvenuta abrogazione della possibilità, per i contratti stipulati nell'anno 2019, di applicare il regime della cedolare secca anche alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie, al netto delle pertinenze, fino a 600 mq e alle relative pertinenze locate congiuntamente, nelle istruzioni è stato eliminato il riferimento agli immobili di categoria catastale C/1.
	Quadro E "Locazione con canoni differenti per una o più annualità"	- La compilazione di tale quadro è richiesta nel caso in cui risulti indicato nella casella "casi particolari" del Quadro A: il codice 1 oppure il codice 3. - Nel caso della nuova fattispecie "rinegoziazione del canone" si deve compilare esclusivamente se è presente il codice 3 nella casella "casi particolari".
AMBITO DI APPLICAZIONE	Registrazione - rinegoziazione canone dei contratti di locazione	Il modello RLI è utilizzato per richiedere la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili ed eventuali proroghe, cessioni, subentri e risoluzioni con il calcolo delle relative imposte e di eventuali interessi e sanzioni, nonché per l'esercizio dell'opzione o della revoca della cedolare secca, nonché per la rinegoziazione del canone .
	Ulteriori adempimenti	Comunicare i dati catastali ai sensi dell'art. 19, c. 15 del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito con modifiche dalla L. 30.07.2010, n. 122. Esercitare l'opzione per il regime della cedolare secca, oltre che per gli immobili a uso abitativo, anche per i contratti aventi ad oggetto unità immobiliari commerciali di categoria catastale C/1 e relative pertinenze (art. 1, c. 59 della L. 30.12.2018, n. 145 - Legge di Bilancio 2019), riportando del "quadro D" del nuovo modello: - i dati dell'immobile; - i dati del locatore; - la quota di possesso; - l'opzione, barrando la casella, per la cedolare secca. Registrare i contratti di affitto dei terreni e degli annessi "titoliPAC". - Registrare i contratti di locazione con la previsione di canoni differenti per le diverse annualità. - Registrare i contratti di locazione a tempo indeterminato. - Effettuare il ravvedimento operoso. - Gestire la comunicazione della risoluzione o della proroga tardiva in caso di cedolare secca. - Registrare i contratti di locazione di pertinenze concesse con atto separato rispetto all'immobile principale.


[NUOVO MODELLO "RLI" PER CONTRATTI DI LOCAZIONE](#)



Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici

È in vigore dal 1.07.2020 il credito d'imposta del 30% dei costi addebitati per i pagamenti effettuati tramite carte di credito, di debito prepagate, emesse da operatori finanziari. Possono accedere all'agevolazione gli imprenditori e i lavoratori autonomi che nell'anno precedente hanno avuto ricavi o compensi non superiori a € 400.000. **Il credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione**, è riconosciuto sulle commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese verso consumatori finali dal 1.07.2020. La Banca d'Italia ha individuato le modalità e i criteri con cui i prestatori dei servizi di pagamento devono inviare mensilmente per via telematica agli esercenti, per consentire loro la fruizione dell'agevolazione, l'elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte che fruiscono dell'agevolazione. L'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità per la comunicazione dei dati delle commissioni applicate, registrate a decorrere dal 1.07.2020, su cui calcolare il credito d'imposta spettante all'esercente.

AMBITO APPLICATIVO	Soggetti	Esercenti attività di impresa, arte o professioni, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi ai consumatori o utenti persone fisiche .	
	Oggetto	- Transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate e altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili accettati in Italia e offerti da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione e prestatori di servizi di pagamento diversi dai precedenti, che hanno stipulato con l'esercente un accordo di convenzionamento. - Non rientrano tra gli strumenti di pagamento elettronico tracciabili i bollettini postali e gli assegni.	
	Importo	30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con mezzi elettronici.	
CREDITO D'IMPOSTA	Requisiti	Il credito d'imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1.07.2020 .	A condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a € 400.000 .
	Limite	L'agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo agli aiuti <i>de minimis</i> .	
	Utilizzo	- Il credito d'imposta è utilizzabile: - esclusivamente in compensazione; - a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.	
AMBITO DI APPLICAZIONE	Indicazione nel modello Redditi	Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.	
	Irrilevanza fiscale	- Il credito d'imposta: - non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap; - non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.	
CONTROLLI	Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento elettronico trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta.		



Invio corrispettivi telematici per cessioni di carburante

L'art. 1, c. 909 L. 205/2017 ha introdotto l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi derivanti da cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. L'Agenzia delle Entrate ha individuato termini gradualmente per l'adempimento di tale obbligo, anche in considerazione del grado di automazione degli impianti di distribuzione dei carburanti. Anche a seguito delle richieste delle associazioni di categoria degli operatori di settore e la rilevazione delle problematiche tecniche da questi rappresentate nel periodo di emergenza sanitaria nazionale "COVID-19", l'Agenzia delle Entrate ha uniformato e prorogato al 1.09.2020 i termini di avvio dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi previsti per i gestori con impianti che, nel 2018, hanno erogato più di 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. Resta inalterato il termine di avvio dell'obbligo in argomento al 1.01.2021 per gli operatori con impianti di distribuzione che, nel 2018, hanno erogato fino a 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio.

CESSIONI DI BENZINA E GASOLIO DESTINATI A ESSERE UTILIZZATI COME CARBURANTI PER MOTORI¹	Impianti a elevata automazione	Decorre dal 1.01.2018 l'obbligo di certificare i corrispettivi relativi al rifornimento di benzina o gasolio tramite memorizzazione elettronica e invio telematico nei tempi e modi fissati per gli esercenti degli impianti di distribuzione ad alta automazione , in cui il rifornimento avviene esclusivamente in modalità self service con sistemi di telerilevazione dei dati e sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e scarico delle quantità di carburante.
	Altri impianti	A partire dal 1.01.2020 gli esercenti gli altri impianti ricadono nell'obbligo con un calendario differenziato in ragione del volume di tali tipologie di carburante erogato presso il singolo impianto nel corso del 2018, fermo restando che dal 1.01.2021 l'obbligo avrà portata generale.
	Facoltà	Memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi possono sempre avvenire su base volontaria.
DECORRENZA DELL'OBLIGO PER IMPIANTI NON AD ELEVATA AUTOMAZIONE	1.01.2020	- Impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità superiore a 3 milioni di litri. - Fermo restando che al "fine di consentire un avvio graduale, i soggetti passivi Iva che gestiscono i predetti impianti effettuano la trasmissione dei dati dei corrispettivi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 entro il 30.04.2020".
	1.09.2020	Impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità superiore a 1,5 (e fino a 3) milioni di litri .
	1.01.2021	In tutti gli altri casi, compresi gli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità fino a 1,5 milioni di litri .
CESSIONI DI ALTRA TIPOLOGIA DI CARBURANTE	Nessun obbligo	Qualora la cessione abbia a oggetto altra tipologia di carburante per autotrazione , l'obbligo di certificazione - da applicare secondo le regole generali - viene meno.
	Facoltà	I dati relativi ai corrispettivi per cessioni di altri carburanti diversi da benzina e gasolio possono essere trasmessi "in ambiente di prova" dal 3.02.2020 e "in ambiente reale" dal 1.04.2020.

Nota¹

- L'obbligo di emissione della fattura elettronica sussiste solo per le cessioni di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione a favore di soggetti passivi d'imposta.
- Permane la facoltà (obbligo, se richiesta dal cliente) di certificare le cessioni e le prestazioni a favore di consumatori finali tramite fattura (generalmente elettronica tramite SdI, fermi restando gli specifici casi in cui è ammesso il formato cartaceo), quale modalità alternativa rispetto allo scontrino fiscale, ricevuta fiscale, documento commerciale.



Sospensione dei termini in materia tributaria

Il D.L. 193/2016 ha previsto che i termini per la **trasmissione dei documenti** e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1.08 al 4.09, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'Iva. Per contrastare l'emergenza Covid-19, in relazione ai termini processuali, è stata prevista la sospensione di alcuni termini; il meccanismo di computo è simile alla sospensione feriale dei termini e in alcuni casi potrebbe sovrapporsi a quest'ultima. Tuttavia, non sono state disposte norme di raccordo in merito alla loro cumulabilità. Poiché la giurisprudenza nel passato si è espressa in modo non univoco sul tema, si ritiene **più prudentiale considerare il termine definito dalla norma, senza cumularlo con la sospensione feriale dei termini**.

Descrizione		Adempimento	Termine	Sospensione
Accertamento con adesione		Domanda di adesione	Entro il termine per il ricorso	Sì
		Versamento della 1ª rata o delle somme intere	20 giorni dalla data di stipula dell'accertamento con adesione	NO ³
Acquiescenza				
Definizione agevolata delle sanzioni		Versamento delle somme intere	Entro il termine per il ricorso	Sì
Pagamento somme derivanti da atti impositivi ³		Accertamento Irpef/Ires/Iva/Irap	Entro il termine per il ricorso	Sì
		Accertamento registro, ipocatastali, successioni e donazioni	Entro 60 giorni dalla notifica	NO
		Cartelle di pagamento		
		Avviso di recupero del credito d'imposta	Entro il termine indicato nell'atto	
		Atto per somme derivanti da adesione	Entro 60 giorni dalla raccomandata	
		Atto per somme derivanti da sentenza		
Avvisi bonari		Liquidazione automatica	Entro 30 giorni dalla notifica	Sì ²
		Controllo formale		
		Tassazione separata		
Atti del contenzioso tributario		Ricorso	Entro 60 giorni dalla notifica dell'atto	Sì
		Ricorso con sospensiva (anche d'urgenza)		NO ¹
		Reclamo contro il decreto presidenziale	30 giorni dalla comunicazione del decreto	Sì
		Deposito del ricorso	30 giorni dalla notifica per il contribuente	Sì
			60 giorni dalla notifica per il resistente	
		Deposito di documenti	20 giorni liberi prima dell'udienza	
		Deposito di memorie	10 giorni liberi prima dell'udienza	
		Riassunzione presso il giudice competente	Entro il termine indicato o 6 mesi dalla comunicazione della sentenza	
		Appello	60 giorni dalla notifica della sentenza o 6 mesi dal deposito	
		Chiamata di terzo	Termine fissato dal giudice	
		Intervento del terzo	----	
		Riassunzione in rinvio	6 mesi dal deposito della sentenza di cassazione	
		Messa in mora	----	NO
Reclamo e mediazione		Notifica del reclamo	Entro il termine per il ricorso	Sì
		Termine entro cui il reclamo deve essere accolto o la mediazione va stipulata	90 giorni dalla data di notifica del reclamo	
		Deposito del ricorso	30 giorni dal termine ultimo per la stipula della mediazione	
		Versamento prima rata o totalità delle somme	-----	NO ³
Note	¹ Poiché la sospensione feriale non si applica ai procedimenti cautelari, il ricorso può essere depositato anche all'interno del periodo estivo, con conseguente possibilità di discussione dell'udienza cautelare anche in detto arco temporale. ² Sospensione dall'1.08 al 4.09 . ³ Nei casi in cui non operi l'art. 1 della L. 742/1969, se il pagamento deve avvenire mediante modello F24, i versamenti che hanno scadenza dal 1 al 20.08 di ogni anno possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese.			



Invito al contraddittorio nell'accertamento con adesione

Con il D.L. 34/2019 è stato introdotto l'obbligo di invito al contraddittorio nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione. Il D.L. 34/2019, inoltre, ha previsto ulteriori disposizioni di coordinamento che incidono sul medesimo procedimento e che disciplinano: una proroga automatica di 120 giorni del termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo, qualora tra la data di comparizione indicata nell'invito a comparire e quella di decadenza dell'amministrazione finanziaria dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di 90 giorni, in deroga al termine ordinario; la preclusione per il contribuente, nei cui confronti sia stato notificato un avviso di accertamento, della possibilità di presentare l'istanza con la quale richiedere all'ufficio la formulazione di una proposta di accertamento con adesione, qualora l'avviso notificato sia stato preceduto da un invito al contraddittorio obbligatorio.

In alcune ipotesi specificatamente individuate, infatti, è previsto l'obbligo di notificare al contribuente prima di emettere un avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell'Iva un invito per l'avvio del procedimento di accertamento con adesione. Le disposizioni relative all'obbligatorietà dell'avvio del procedimento di accertamento con adesione si applicano agli **avvisi emessi a partire dal 1.07.2020**.

CONTRADDITTORIO

La collocazione dell'obbligo del contraddittorio nella disciplina dell'adesione rafforza l'intero impianto del procedimento accertativo anche al fine di prevenire la fase contenziosa; nell'accertamento con adesione, infatti, l'ufficio valuta gli elementi forniti dal contribuente al fine di determinare compiutamente la pretesa tributaria.

- Il contraddittorio permette:
 - al contribuente di partecipare, durante il procedimento avviato, alla fase di analisi dei dati e delle informazioni raccolti dall'ufficio nella fase istruttoria. Durante il confronto il materiale istruttorio raccolto dall'ufficio si arricchisce, giacché il contribuente fornisce all'Amministrazione Finanziaria elementi utili alla relativa valutazione;
 - all'Amministrazione Finanziaria di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei controlli, rafforzando la sostenibilità della pretesa impositiva.

Pertanto, il confronto anticipato con il contribuente assume un ruolo centrale nell'assicurare la corretta pretesa erariale e, in generale, nello spingere i contribuenti medesimi a incrementare il proprio adempimento spontaneo.

PARTECIPAZIONE DEL CONTRIBUENTE

Il contribuente può decidere se partecipare o meno al procedimento; l'obbligo è previsto unicamente in capo all'Amministrazione Finanziaria che è tenuta a convocare il contribuente per fornire chiarimenti o esibire documenti.

Considerato che la partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria, ne consegue che la mancata risposta all'invito dell'ufficio, pur determinando l'impossibilità per il contribuente di avvalersi dell'accertamento con adesione dopo la notifica dell'atto impositivo preceduto dall'invito, non è sanzionabile, ferma restando la possibilità per l'ufficio di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento sulla base delle informazioni di cui dispone.

- Gli elementi forniti dal contribuente e le ragioni emerse durante il contraddittorio devono essere compiutamente valutati dall'ufficio. In caso di mancata adesione, infatti, l'avviso di accertamento deve essere **specificamente motivato** tenendo conto anche dei chiarimenti forniti e dei documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.
- Vi è quindi un obbligo di **motivazione "rafforzata"** dell'avviso di accertamento successivo alla mancata adesione.

OBBLIGO

L'obbligo di invito al contraddittorio è applicabile esclusivamente per la definizione degli accertamenti in materia di **imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, Irap, Ivafe e Iva**.

- La mancata attivazione del contraddittorio comporta l'invalidità dell'atto impositivo «qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato», **salvo i casi di particolare urgenza o di fondato pericolo per la riscossione e quelli di «partecipazione del contribuente prima dell'emissione di un avviso di accertamento»**.
- In questi ultimi casi, l'invalidità dell'avviso di accertamento, emesso senza avere prima proceduto a invitare il contribuente al contraddittorio obbligatorio, è rimessa quindi alla valutazione del giudice tributario a cui è demandato stabilire, in sede di impugnazione, se l'osservanza di tale obbligo avesse potuto comportare un risultato diverso.

Si tratta della cosiddetta "**prova di resistenza**", in ragione della quale il contribuente deve fornire la prova che l'omissione del contraddittorio gli ha impedito di far emergere elementi o circostanze puntuali e non «del tutto vacui e, dunque, non puramente fittizi o strumentali» che avrebbero potuto indurre l'ufficio, in concreto, a valutare diversamente gli elementi istruttori a sua disposizione.

29 luglio 2020



STRUMENTI OPERATIVI

Check list versamenti Modello Redditi PF

Si presenta una scheda di raccolta dei dati relativi ai versamenti dovuti in base al modello Redditi per le persone fisiche.

DICHIARANTE			ELENCO VERSAMENTI ANNO			
Marco Rossi Via Verdi, 26 Castel Goffredo (MN) C.F.: RSS MRC 70A16 C188 M			2020			
IRPEF						
Saldo 2019	Cod. F24 4001	€ - 102,00	☒ Credito ☐ Debito	Versato ☐ Sì ☐ No	Note	
1° acconto 2020	Cod. F24 4033	€ 181,76		☒ Sì ☐ No ☐ Ridotto		
2° acconto 2020	Cod. F24 4034	€ 272,65		☐ Sì ☐ No ☐ Ridotto		
Totale versato		€ 352,41				
IRAP						
Saldo 2019	Cod. F24 3800	€ 100,00	☐ Credito ☒ Debito	Versato ☐ Sì ☒ No	Note	
1° acconto 2020	Cod. F24 3812	€ 451,44		☐ Sì ☒ No ☐ Ridotto		
2° acconto 2020	Cod. F24 3813	€ 677,16		☐ Sì ☐ No ☐ Ridotto		
Totale versato		€ 1.128,60				
ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE						
Saldo 2019	Cod. F24 3844	€ 45,00	☐ Credito ☒ Debito	Versato ☒ Sì ☐ No	Note	
Acconto 2020	Cod. F24 3843	€ 19,00		☒ Sì ☐ No ☐ Ridotto		
Totale versato		€ 64,00				
ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE						
Saldo 2019	Cod. F24 3801	€ 147,00	☐ Credito ☒ Debito	Versato ☒ Sì ☐ No	Note	
Totale versato		€ 147,00				
CONTRIBUTI IVS						
Saldo 2019	☒ AP F24 ☐ CP ☐ PXX	€ - 91,00	☒ Credito ☐ Debito	Versato ☐ Sì ☐ No	Onere dedotto Quadro RP ☐ Sì ☐ No	Note
1° acconto 2020	☒ AP F24 ☐ CP ☐ PXX	€ 513,10		☒ Sì ☐ No ☐ Ridotto	Onere dedotto Quadro RP ☒ Sì ☐ No	
2° acconto 2020	☒ AP F24 ☐ CP ☐ PXX	€ 513,10		☐ Sì ☐ No ☐ Ridotto	Onere dedotto Quadro RP ☐ Sì ☐ No	
Totale versato		€ 935,20				



Check list versamenti Modello Redditi PF (segue)

CEDOLARE SECCA

BOLLETTARE SECCA						
Saldo 2019	Cod. F24 1842	€	450,00	☐ Credito ☒ Debito	Versato ☒ Sì ☐ No	Note
1° acconto 2020	Cod. F24 1840	€	653,00		Versato ☒ Sì ☐ No ☐ Ridotto	
2° acconto 2020	Cod. F24 1841	€	782,00		Versato ☐ Sì ☐ No ☐ Ridotto	
Totale versato		€	1.885,00			

IVIE

IVILE					Note
Saldo 2019	Cod. F24 4041	€ 0,00	☐ Credito ☐ Debito	Versato ☐ Sì ☐ No	
1° acconto 2020	Cod. F24 4044	€ 346,10		☒ Sì ☐ No ☐ Ridotto	
2° acconto 2020	Cod. F24 4045	€ 519,16		☐ Sì ☐ No ☐ Ridotto	
Totale versato		€ 865,26			

IVAFE

Totale						
Saldo 2019	Cod. F24 4043	€	0,00	☐ Credito ☐ Debito	Versato ☐ Sì ☐ No	Note
1° acconto 2020	Cod. F24 4047	€	0,00		Versato ☐ Sì ☐ No ☐ Ridotto	
2° acconto 2020	Cod. F24 4048	€	108,60		Versato ☐ Sì ☐ No ☐ Ridotto	
Totale versato		€	108,60			



[FAC SIMILE ELENCO VERSAMENTI MOD. REDDITI PF \(COMPILABILE\)](#)



Check list controllo Modello Redditi PF

Con la presente check list si fornisce un utile strumento al fine di porre in essere i principali controlli da effettuare sul Modello Redditi PF prima di procedere all'invio telematico.

• Controllo deleghe F24 acconto imposte e riporto credito anno precedente	☐
• Variazione dai anagrafici:	
- residenza ☐	☐
- stato civile ☐	
- soggetti a carico ☐	
• Controllo inserimento contratti di locazione degli immobili	☐
• Controllo variazione terreni/fabbricati	☐
• Inserimento CU (lavoro dipendente, pensione, indennità disoccupazione o mobilità, ecc.)	☐
• Inserimento CU redditi diversi	☐
• Inserimento plusvalenze:	
- anno in corso ☐	☐
- quote anni precedenti ☐	
• Inserimento reddito impresa/lavoro autonomo:	
- impresa ☐	☐
- lavoro autonomo ☐	
- forfetario ☐	
- attribuito per trasparenza ☐	
• Inserimento contributi previdenziali e assistenziali:	
- contributi IVS ☐	☐
- contributi Colf ☐	
- contributo Inail casalinghe ☐	
• Inserimento previdenza complementare	☐
• Inserimento spese mediche	☐
• Inserimento spese veterinarie	☐
• Inserimento interessi passivi mutui	☐
- controllo percentuale detraibilità ☐	
• Inserimento spese intermediazione immobiliare per acquisto abitazione principale	☐
- controllo citazione nel rogito ☐	
• Inserimento certificazioni assicurazioni:	
- polizze vita ☐	☐
- polizze infortuni ☐	
- polizza contro calamità naturali ☐	
• Inserimento spese funebri	☐
• Inserimento rette frequenza asilo nido	☐
• Inserimento spese istruzione	
- scuole dall'infanzia alle superiori ☐	☐
- università ☐	Verifica limite se privata ☐



Check list controllo Modello Redditi PF (segue)

• Inserimento erogazioni liberali:		
- Stato/istituzioni pubbliche	☐	☐
- istituzioni religiose	☐	
- enti ricerca scientifica	☐	
- Onlus	☐	
- ONG	☐	
- APS	☐	
- ODV	☐	
- partiti politici	☐	
- istituti scolastici	☐	
- trust/fondi speciali a favore di disabili	☐	
• Inserimento spese ristrutturazione:		
- rate anno in corso	☐	☐
- rate anni precedenti	☐	
• Inserimento spese acquisto mobili ed elettrodomestici:		
- rate anno in corso	☐	☐
- rate anni precedenti	☐	
• Inserimento spese risparmio energetico:		
- rate anno in corso	☐	☐
- rate anni precedenti	☐	
• Inserimento spese “bonus verde”:		
- rate anno in corso	☐	☐
• Verifica cessione/sconto bonus edilizi		☐
• Inserimento detrazioni per canoni di locazione:		
- lavoratori dipendenti che hanno trasferito la residenza per lavoro	☐	☐
- studenti universitari fuori sede	☐	
- inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale	☐	
• Inserimento assegni periodici corrisposti:		
- dal coniuge	☐	☐
- al coniuge	☐	
• Inserimento altri oneri:		
- spese assistenza disabili	☐	☐
- acquisto veicoli per disabili	☐	
- attività sportiva ragazzi	☐	
- canoni/censi/livelli su immobili	☐	
- abbonamenti trasporto pubblico	☐	
• Scadenza versamenti imposte:		
- naturale	☐	☐
- proroga con 0,40%	☐	
- rateizzazione	☐	
• Inserimento beni mobili, immobili, investimenti all'estero		☐
• Calcolo diritto annuale C.C.I.A.A.		☐
• Inserimento Modello Irap		☐
• Inserimento ISA		☐
• Inserimento prospetto ACE		☐
• Inserimento prospetto società di comodo		☐



[FAC SIMILE CHECK LIST CONTROLLO MODELLO REDDITI PF \(COMPILABILE\)](#)



Spese di istruzione non universitarie

Nella presente scheda è trattata la detrazione fiscale inerente le spese di istruzione non universitarie (Rigo E8/E10, cod. 12, mod. 730) in base alle istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate attraverso la circolare 8.07.2020, n. 19/E. La circolare contiene l'elencazione della documentazione che i contribuenti devono esibire e che il CAF o il professionista abilitato deve verificare al fine dell'apposizione del visto di conformità e conservare.

ASPETTI GENERALI

- L'art. 1, c. 151 L. 107/2015 (c.d. legge della "buona scuola") ha modificato la detrazione delle spese per la frequenza scolastica che, a partire dal 2015, sono state distinte da quelle universitarie.
- La detrazione spetta sia per le spese di frequenza della scuola secondaria di secondo grado sia per quelle delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione, costituito da scuole statali e da scuole paritarie private e degli enti locali.

Sono detraibili nella misura del 19% le spese di istruzione non universitaria.

TIPOLOGIA DI SPESE AMMESSE

- La detrazione spetta in relazione alle spese per la frequenza di:
 - scuole dell'infanzia (scuole materne);
 - scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie);
 - scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore);
 - sia statali sia paritarie private e degli enti locali.
- Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica, le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza) e i contributi obbligatori.
- Vi rientrano, inoltre, in quanto connesse alla frequenza scolastica, i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica.
- Tali contributi ed erogazioni, anche se versati volontariamente, in quanto deliberati dagli istituti scolastici, non rientrano tra quelli che costituiscono erogazioni liberali finalizzati all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa.

Spese per la mensa scolastica.

Spese per i servizi scolastici integrativi quali l'assistenza al pasto e il pre e post scuola.

Per tali spese la detrazione spetta anche quando il servizio è reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d'istituto essendo tale servizio istituzionalmente previsto dall'ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

CASI PARTICOLARI DI SPESE AMMESSE

Spese per le gite scolastiche, per l'assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa deliberato dagli organi d'istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell'orario scolastico e senza obbligo di frequenza).

- Se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l'assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti. La delibera deve essere richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola, ma sia pagata a soggetti terzi (esempio: all'agenzia di viaggio).
- Rientrano tra le spese ammesse alla detrazione anche quelle sostenute dal 1.01.2018 per il servizio di trasporto scolastico anche se reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d'istituto, atteso che, a partire dal 1.01.2018, è possibile detrarre le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
- La detrazione delle spese sostenute per il trasporto scolastico è cumulabile con quella spettante per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto locale, regionale e interregionale. Pertanto, ad esempio, un genitore che ha sostenuto la spesa per il servizio di trasporto scolastico per un figlio e che abbia acquistato, anche per lo stesso figlio l'abbonamento al servizio di trasporto locale potrà fruire di entrambe le detrazioni, ricorrendone i relativi presupposti.
- Nel caso in cui il pagamento sia effettuato per più alunni o studenti, ad esempio dal rappresentante di classe, ai fini della fruizione della detrazione è necessario che l'istituto scolastico rilasci un'attestazione dalla quale risultino i dati di ciascun alunno o studente.

La detrazione non spetta per le spese relative all'acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.



APPROFONDIMENTI



Oneri per contributi riscatto anni di laurea e periodi di retribuzione non coperti

Nella presente scheda è trattata la detrazione/deduzione fiscale inerente i contributi previdenziali versati con lo scopo di riscattare gli anni del corso di laurea ed i periodi retributivi non coperti (cd. "pace fiscale"), in base alle istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate attraverso la circolare 8.07.2020, n. 19/E. La circolare contiene l'elencazione della documentazione che i contribuenti devono esibire e che il CAF o il professionista abilitato deve verificare al fine dell'apposizione del visto di conformità e conservare.

CONTRIBUTI VERSATI PER IL RISCATTO DEL CORSO DI LAUREA DEI FAMILIARI A CARICO

- Le disposizioni introdotte in merito alle modalità di esercizio della facoltà di riscatto per i familiari a carico, si applicano esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1.01.2008.
- L'Inps ha fornito chiarimenti in merito ai soggetti "inoccupati" per i quali è possibile operare il riscatto degli anni di laurea.
- Sono tali coloro che, al momento della domanda, non risultano essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la Gestione Separata.
- Se i contributi sono versati a favore degli "inoccupati" da familiari di cui gli stessi risultino fiscalmente a carico, a tali contribuenti spetta una detrazione nella misura del 19% dei contributi medesimi.
- Se, invece, il soggetto per il quale si richiede il riscatto degli anni di laurea è stato iscritto, anche solo in passato, a una qualsiasi gestione previdenziale, i contributi di riscatto sono deducibili.

Limite massimo

- Non essendo previsto alcun limite massimo, **la detrazione è calcolata sull'intero importo versato.**
- Devono essere comprese nell'importo anche le spese indicate nella CU 2020 (punti da 341 a 352) con il codice 32.

Documenti da controllare e conservare

Ricevute bancarie e/o postali o altro documento che attesti le spese sostenute.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

- Sono deducibili dal reddito complessivo le somme versate a titolo di contributi previdenziali e assistenziali in ottemperanza a disposizioni di legge nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza qualunque sia la causa che origina il versamento.
- I contributi sono deducibili anche se versati nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico.
- Sono compresi anche i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita) e per la prosecuzione volontaria.

Limite massimo

I contributi sono deducibili fino a concorrenza del reddito complessivo.

Documenti da controllare e conservare

Ricevute bancarie e/o postali o altro documento che attesti le spese sostenute.

RISCATTO PERIODI NON COPERTI DA CONTRIBUZIONE

- È stata introdotta in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, la possibilità per alcuni soggetti, rientranti nel sistema di calcolo contributivo integrale, di riscattare, in tutto o in parte, nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi, i periodi precedenti il 30.03.2019, non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria.
- L'onere per il riscatto è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50% da ripartire in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.
- Il riscatto è possibile a condizione che tali periodi non siano soggetti ad alcun obbligo contributivo e siano compresi tra la data del primo contributo e quella dell'ultimo contributo comunque accreditati.
- Le forme pensionistiche interessate sono quelle relative ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, e ad agli altri lavoratori, diversi da quelli subordinati, iscritti alle relative gestioni pensionistiche dell'Inps.
- Il riscatto può essere richiesto dai soggetti che non hanno maturato anzianità contributiva entro il 31.12.1995; sono, pertanto, esclusi i soggetti che rientrano nel sistema contributivo integrale in base alla relativa opzione. L'eventuale successiva acquisizione di un'anzianità contributiva precedente il 1.01.1996, ad esempio, in base ad una domanda di accredito figurativo o di riscatto, determina l'annullamento d'ufficio del riscatto, con conseguente restituzione dei contributi.
- In tale caso se negli anni precedenti si è fruito della detrazione è necessario che la parte della somma rimborsata per la quale negli anni precedenti si è beneficiato della detrazione sia assoggettata a tassazione separata.
- Il riscatto non può essere richiesto dai soggetti titolari di trattamento pensionistico.



[APPROFONDIMENTI](#)



Principali variazioni in dichiarazione dei redditi

Il reddito d'impresa, nel regime di contabilità ordinaria, è determinato apportando all'utile o alla perdita, risultante dal conto economico, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni fiscali.

Componenti economici	Riprese fiscali	Variazioni	
		In aumento	In diminuzione
Plusvalenze	Plusvalenze da rateizzare, realizzate nel corso dell'esercizio.	NO	SÌ
	Quota da imputare all'esercizio (massimo 5 esercizi).	SÌ	NO
Contributi in conto capitale	Contributi complessivamente incassati.	NO	SÌ
	Quota da imputare all'esercizio (1/5).	SÌ	NO
Spese di manutenzione su beni propri	Spese dell'esercizio eccedenti il 5% dei beni materiali ammortizzabili.	SÌ	NO
	Quota di 1/5 dell'eccedenza di periodi precedenti, da imputare all'esercizio.	NO	SÌ
Compensi amministratori	Compensi dell'esercizio non corrisposti.	SÌ	NO
	Compensi di periodi precedenti corrisposti nell'esercizio.	NO	SÌ
Svalutazione crediti	Accantonamenti eccedenti la quota deducibile.	SÌ	NO
Spese di rappresentanza	Quota eccedente i limiti di congruità.	SÌ	NO
Spese di ospitalità	25% delle spese per prestazioni alberghiere e di ristorazione.	SÌ	NO
Contributi ad associazioni sindacali e di categoria	Contributi dell'esercizio non corrisposti.	SÌ	NO
	Contributi di periodi precedenti corrisposti nell'esercizio.	NO	SÌ
Valutazione dei crediti e debiti in valuta al cambio di fine periodo	Perdite su cambi da valutazione.	SÌ	NO
	Utile su cambi da valutazione.	NO	SÌ
Deducibilità Irap	Deduzione forfetaria 10% per interessi.	NO	SÌ
	Deduzione 100% dell'Irap relativa al costo del lavoro.		
Interessi passivi	Quota eccedente interessi attivi, oltre il limite del 30% del RoI.	SÌ	NO
Spese autovetture	Ammontare indeducibile ex art. 164 Tuir.	SÌ	NO
Spese telefoniche	20% spese telefonia fissa e mobile.	SÌ	NO
IMU	Variazione in diminuzione per quota deducibile (50% per immobili strumentali).	NO	SÌ
	Variazione in aumento per ammontare Imu.	SÌ	NO

29 luglio 2020



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Iper ammortamento nel modello Redditi 2020

È prorogato, anche per il 2019, l'iper ammortamento. La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica in misura differente in base all'importo dell'investimento con esclusione della parte di investimenti complessivi eccedente il limite di € 20 milioni. È altresì confermata la maggiorazione del 40% per i soggetti che effettuano nel 2019 investimenti in beni immateriali strumentali di cui alla Tabella B, L. 232/2016, per i soggetti che beneficiano della proroga dell'iper ammortamento. Restano fermi gli obblighi documentali di cui all'art. 1, c. 11 L. 232/2016.

AMBITO APPLICATIVO	Soggettivo	Solo per i soggetti titolari di reddito d'impresa , indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore in cui operano (incluse le persone fisiche rientranti nel "regime di vantaggio", nonché le imprese di cui all'art. 66 Tuir che applicano il regime di cassa).	
	Oggettivo	- Le agevolazioni: - sono applicabili solo a un elenco specifico di beni e consistono nell'aumento del relativo costo di acquisizione; - operano come deduzione in via extra-contabile, che aumenta la quota annua di ammortamento fiscalmente deducibile; - sono applicabili anche agli acquisti tramite leasing (nonché alla realizzazione in economia dei beni o mediante contratto di appalto).	
	Temporale ¹	- La nuova agevolazione si applica agli investimenti agevolabili effettuati: - a partire dal 1.01.2019 ed entro il 31.12.2019 ovvero entro il 31.12.2020 a condizione che entro la data del 31.12.2019, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.	Ai fini dell'individuazione del momento di effettuazione dell'investimento valgono i principi generali di cui all'art. 109 Tuir.
MAGGIORAZIONI	Percentuale differenziata sul costo di acquisto	- La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti in beni strumentali nuovi, inclusi nell'Allegato A alla L. 232/2016², è differenziata in relazione all'ammontare degli investimenti: 170% per gli investimenti fino a € 2,5 milioni; 100% per gli investimenti compresi tra € 2,5 e € 10 milioni; 50% per gli investimenti compresi tra € 10 e € 20 milioni; non si applica per gli investimenti oltre € 20 milioni. - Si tratta dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave "Industria 4.0".	
	Imposte dirette	I beni devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, i relativi ammortamenti possono solamente godere dell'aliquota ordinaria fino all'esercizio in cui si realizza l'interconnessione (esercizio a partire dal quale il costo residuo ammortizzabile sarà maggiorato).	
	Beni immateriali strumentali correlati	- L'agevolazione ha effetto ai fini delle imposte sui redditi, ma non ai fini Irap. - Comporta una variazione in diminuzione nel modello Redditi. - Per i soggetti che beneficiano dell'iper ammortamento è prevista una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali inclusi nell'Allegato B alla L. 232/2016. - Non è richiesto che l'investimento in beni dell'allegato B riguardi i medesimi impianti o macchinari per i quali si beneficia dell'iper ammortamento. Si tratta di software, sistemi, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0". Nel novero dei costi per i quali spetta il beneficio sono inclusi anche quelli sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di cloud computing, ai beni immateriali agevolabili, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d'imposta di vigenza della disciplina di favore.	

Note

- La nuova maggiorazione non opera per gli investimenti che usufruiscono della maggiorazione del 150% prevista dalla legge di Bilancio 2018.
- Ai soli fini dell'applicazione della disciplina, il costo agevolabile dei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica, di cui all'allegato A L. 232/2016, si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell'intero fabbricato; resta ferma la rilevanza di detta scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell'intero fabbricato.



Super ammortamento in dichiarazione

Il D.L. 34/2019 ha reintrodotto il super ammortamento per il 2019, non prorogato dalla precedente legge di Stabilità 2019. La maggiorazione del costo rimane al 30%, ma fino all'importo limite dell'investimento di € 2,5 milioni e riguarda gli investimenti effettuati dal 1.04.2019 al 31.12.2019 (ovvero 30.06.2020 se entro il 31.12.2019 il relativo ordine è accettato ed è avvenuto il pagamento di acconti nella misura almeno pari al 20%). Pertanto, gli investimenti effettuati dal 1.01 al 31.03.2019 non possono fruire del super ammortamento, salvo che si tratti di beni per i quali, tramite l'accettazione dell'acconto entro il 31.12.2018, si rientri nell'agevolazione relativa alla disciplina 2018, anche se la concreta effettuazione dell'investimento interviene entro il 30.06.2019. In tal caso, l'importo investito non rientra nel plafond di € 2,5 milioni, essendo estraneo alla riapertura dell'agevolazione, che conferma le regole previgenti.

AMBITO APPLICATIVO	Soggetti ²	• Titolari di reddito d'impresa (comprese le imprese minori che applicano il regime di cassa). • Esercenti arti e professioni (anche se svolte in forma associata).	
	Oggetto	Investimenti in beni materiali strumentali nuovi.	Effettuati dal 1.04.2019 al 31.12.2019 ovvero entro il 31.12.2020 , a condizione che, entro il 31.12.2019, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
	Beni esclusi	Sono esclusi tutti i veicoli e gli altri mezzi di trasporto, compresi quelli utilizzati esclusivamente nell'attività di impresa o di lavoro autonomo di cui all'art. 164, lett. a) Tuir³. • Investimenti in beni materiali strumentali per i quali il D.M. Finanze 31.12.1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,50%. • Investimenti in fabbricati e costruzioni. • Investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla L. 208/2015.	
AGEVOLAZIONE	Maggiorazione del costo	Il costo di acquisizione è maggiorato del 30% (investimenti 2018 e 2019) o 40% (beni acquisiti in anni precedenti) con esclusivo riferimento alla determinazione di: quote di ammortamento; canoni di locazione finanziaria .	
	Aliquote di ammortamento	Sul costo maggiorato si applicano le aliquote di ammortamento di cui al D.M. 31.12.1988 (ridotte alla metà per il 1° esercizio per i soggetti titolari di reddito d'impresa).	
EFFETTI	Imposte dirette	L'agevolazione ha effetto ai fini delle imposte sui redditi, ma non ai fini Irap ⁴ .	Comporta una variazione in diminuzione nel modello Redditi 2020 ¹ .
	Acconti	Le disposizioni non producono effetti sulla determinazione dell'acconto dovuto.	
	ISA	Le disposizioni non producono effetti sui valori attualmente stabiliti per l'elaborazione e il calcolo ISA.	
	Cessione dei beni e manutenzione	L'agevolazione non ha alcun effetto ai fini della determinazione delle plus/minusvalenze al momento della cessione dei beni oggetto della stessa, né ai fini del calcolo del plafond per manutenzioni e riparazioni, così come nell'ipotesi di cessione del contratto di leasing prima del momento dell'esercizio del diritto di riscatto.	

Note	¹ . Le variazioni che si generano sono di carattere definitivo e non temporaneo; pertanto, non è necessario iscrivere in bilancio le imposte differite .
	² . Posto che per fruire dell'agevolazione è irrilevante il regime contabile adottato, il beneficio è estendibile anche ai contribuenti che si avvalgono del regime contabile e fiscale " dei minimi " ancorché, per tale categoria di contribuenti, il costo di acquisto dei beni strumentali agevolabili non sia sottoposto, per espressa previsione normativa [art. 4, c. 1, lett. b) D.M. 2.01.2008], ad alcun procedimento di ammortamento. La spesa sostenuta per l'acquisto di un bene strumentale concorre per l'intero ammontare (oppure al 50% se il bene acquistato è a uso promiscuo) alla formazione del reddito nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento (principio di cassa). Peraltro, l'agevolazione in parola non produrrebbe alcun effetto in merito al computo del limite all'acquisto di beni strumentali per l'accesso e la permanenza nel regime (pari a € 15.000,00 nel triennio precedente). Sono esclusi , invece, i contribuenti che applicano il " regime forfetario " e le imprese marittime che applicano la " tonnage tax ".
	³ . È esclusa la locazione operativa (senza opzione di riscatto).
	⁴ . La disposizione non produce effetti neanche nei confronti dei soggetti che determinano la base imponibile Irap secondo i criteri stabiliti per le imposte sui redditi come, ad esempio, i soggetti che applicano le disposizioni di cui all'art. 5-bis D. Lgs. 446/1997.



Prospetto per deduzione interessi passivi ai fini Ires

Dal 2019 sono in vigore le modifiche alla disciplina della deducibilità degli interessi passivi di cui all'art. 96 Tuir. In particolare, la disposizione è applicabile agli interessi passivi e agli interessi attivi, nonché agli oneri finanziari e ai proventi finanziari a essi assimilati, che sono qualificati come tali dai principi contabili adottati dall'impresa e che derivano da un'operazione o da un rapporto contrattuale aventi causa finanziaria o da un rapporto contrattuale contenente una componente di finanziamento significativa. Gli interessi attivi assumono rilevanza nella misura in cui sono imponibili; assumono rilevanza come interessi attivi o interessi passivi anche i proventi e gli oneri che, pur derivando da strumenti finanziari che, in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati, sono qualificati come strumenti rappresentativi di capitale, sono imponibili o deducibili in capo, rispettivamente, al percettore o all'erogante.

Valore della produzione	A	100.000	+
Costi della produzione	B	70.000	-
Variazioni in aumento e in diminuzione in applicazione delle disposizioni fiscali, relativamente alle voci di bilancio di cui sopra.	B-bis	- 10.000	+/-
Differenza		20.000	
Ammortamenti e canoni di leasing rilevanti fiscalmente	C	10.000	+
Reddito operativo lordo (R.O.L.) ³	D	30.000	=
		30%	=
30% del R.O.L. (fiscale)	E	9.000	+
Riporto dell'eccedenza di R.O.L. dei 5 periodi precedenti (30%) ⁵	F	-	+
	G	9.000	=
← Confronto →			
Oneri finanziari ⁴			
• Compresi interessi impliciti in contratti leasing.			
• Compresi interessi passivi capitalizzati.			
• Esclusi interessi passivi indeducibili prioritariamente ¹ .	H	25.000	+
Proventi finanziari ²⁻⁴	I	2.000	-
Riporto eccedenza proventi finanziari	I-bis	0	-
Oneri finanziari eccedenti i proventi finanziari (segno positivo)	L	23.000	=
Interessi passivi indeducibili nei precedenti periodi d'imposta	M	-	+
Eccedenza di oneri finanziari	N	23.000	=

Se N maggiore di G Come nell'esempio proposto	• Gli interessi passivi deducibili nell'esercizio sono pari a G + I + I-bis (11.000). • L'eccedenza non è deducibile nell'esercizio (25.000 - 11.000 = 14.000). • È possibile recuperare quanto non dedotto in un dato esercizio se, nell'esercizio successivo, dopo aver effettuato il conteggio, si ottiene un importo del 30% del R.O.L. (casella G) superiore all'importo degli interessi passivi di competenza di detto esercizio (la possibilità di riporto non presenta limitazione temporale).
Se N minore o uguale a G	• Tutti gli interessi passivi (H+M) sono deducibili nell'esercizio. • L'eventuale eccedenza di "G" (ossia di R.O.L.) rispetto a "N", non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi in un dato esercizio, aumenta il R.O.L. dei 5 esercizi successivi.

Note

1. Esempio: interessi passivi relativi a **immobili-patrimonio** (diversi da quelli per l'acquisto; questi ultimi, invece, rientrano nel calcolo ex art. 96 Tuir, mentre sono deducibili senza limiti solo se riferiti a immobili diretti alla locazione per le società immobiliari che svolgono, **in via effettiva e prevalente, attività immobiliare garantiti da ipoteca**).
2. Compresi quelli impliciti derivanti da crediti di natura commerciale. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione sono ricompresi anche gli interessi attivi legali di mora.
3. Ai fini del calcolo del Rol i valori sono assunti nella misura risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla **determinazione del reddito d'impresa** nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda.
4. Il nuovo art. 96, c. 3 Tuir include gli interessi passivi e oneri assimilati che risultano qualificati come tali dai principi contabili adottati dall'impresa, per i quali tale qualificazione sia confermata dalle disposizioni emanate in attuazione della derivazione rafforzata e che derivino da un'operazione o rapporto contrattuale aventi causa finanziaria o da un rapporto contrattuale contenente una componente di finanziamento significativa.
5. Utilizzo **prioritario del ROL dell'esercizio** e, successivamente, dell'eccedenza di ROL di esercizi precedenti a partire dal meno recente.



CASO PRATICO

29 luglio 2020

Verifica per società di comodo

Uno specifico prospetto del modello Redditi deve essere compilato dalle società per effettuare il test di operatività, ossia il confronto tra componenti effettivi del conto economico e ricavi presunti (art. 30 L. 724/1994), nonché **per la determinazione dei soggetti in perdita sistematica** (art. 2, cc. 36-decies e 36-undecies D.L. 138/2011). Tutte le società dovranno compilare il prospetto, salvo il verificarsi di una delle cause di esclusione o disapplicazione da indicare al rigo RS116. Il mancato superamento del test comporta l'applicazione dell'Ires maggiorata al 34,50% (24% + 10,50%).

1. Verifica della condizione di “società non operativa” (ricavi presunti) per società di comodo]

Unico SC	Tipologia di beni	Valori medi del triennio			Media	%	Ricavi presunti
		2019	2018	2017			
RS117	Titoli e crediti	€ 21.237	€ 21.237	€ 21.237	€ 21.237	x 2% =	€ 424,74 +
RS118	Immobili e altri beni	€ 299.500	€ 299.500	€ 299.500	€ 299.500	x 6% =	€ 17.970 +
RS119	Immobili A/10	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---	x 5% =	€ --- +
RS120	Immobili abitativi	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---	x 4% =	€ --- +
RS121	Altre immobilizz.	€ 164.771	€ 163.930	€ 151.028	€ 159.909,67	x 15% =	€ 23.986,45 +
RS122	Beni piccoli Comuni	€ ---	€ ---	€ ---	€ ---	x 1% =	€ --- +
Ricavi presunti (RS123, col. 2)							€ 42.381,19 =

2. Verifica della condizione di “società non operativa” (ricavi effettivi) per società di comodo]

Unico SC	Tipologia di beni	Valori medi del triennio			Media	
		2019	2018	2017		
Ricavi		€ 22.088	€ 9.251	€ 92.703	€ 41.347,33	+
Incrementi di rimanenze		€ ---	€ ---	€ ---	€ ---	+
Proventi non straordinari		€ ---	€ ---	€ ---	€ ---	+
Ricavi effettivi (RS123, col. 3)					€ 41.347,33	=

Si è in presenza di società non operative se i ricavi effettivi sono inferiori ai ricavi presunti

- Note**
- Relativamente alle immobilizzazioni materiali e immateriali, sono escluse quelle in corso di costruzione, nonché gli acconti.
 - I valori dei beni e delle immobilizzazioni sono assunti in base alle **risultanze medie dell'esercizio e dei 2 precedenti**. Ai fini del **computo di detta media**, il valore dei beni e delle immobilizzazioni acquistate o cedute nel corso dell'esercizio dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso.
 - Ai fini della determinazione del valore dei beni, si applica l'art. 110, c. 1 del Tuir.
 - Il **valore dei beni condotti in locazione finanziaria** è costituito dal costo sostenuto dall'impresa concedente ovvero, in mancanza di documentazione, dalla somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.
 - Agli impianti fotovoltaici si applica il coefficiente del 6% previsto per i beni immobili, a prescindere dalla circostanza che gli stessi siano inquadrati come beni mobili o immobili. Analogamente ai fini del calcolo del reddito presunto ai suddetti impianti deve essere applicata la percentuale del 4,75% prevista per tali asset.
 - La Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia ha escluso dal calcolo del test di operatività della società partecipante sia la partecipazione in presenza per quest'ultima di causa di esclusione, sia dei crediti da finanziamento eseguito verso la partecipata (in quanto elemento correlato a una partecipazione esclusa dal test) [interpello, istanza prot. 904-1007/14].

3. Determinazione del reddito presunto (se il soggetto è considerato “non operativo”, anche relazione alle società in perdita sistematica)

Unico SC	Tipologia di beni	Valori ultimo esercizio	%	Presunzione di reddito
RS117	Titoli e crediti	€ 21.237	x 1,50% =	€ 318,56 +
RS118	Immobili ed altri beni	€ 299.500	x 4,75% =	€ 14.226,25 +
RS119	Immobili A/10	€ ---	x 4,00% =	€ --- +
RS120	Immobili abitativi	€ ---	x 3,00% =	€ --- +
RS121	Altre immobilizzazioni	€ 164.771	x 12,00% =	€ 19.772,52 +
RS122	Beni piccoli Comuni	€ ---	x 0,90% =	€ --- +
Reddito presunto Ires (RS123, col. 5)				€ 34.317,33 =

- Reddito presunto**
- Il reddito presunto, indicato nel rigo RS125, deve essere confrontato con quello indicato nel rigo RN6; se quest'ultimo risulta inferiore al primo, il reddito imponibile di rigo RN6 deve essere integrato di un importo pari alla differenza dei due predetti termini.
 - Il rigo RN6 è aumentato della suddetta differenza, operando anche mediante la riduzione delle perdite, e le perdite non compensate di cui al rigo RF60, colonna 1, non possono essere riportate negli esercizi successivi, né trasferite in caso di opzione per la trasparenza fiscale o per il consolidato.
- Note**
- Ai fini dell'adeguamento del reddito da dichiarare, tenuto conto che la normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i soggetti interessati dovranno indicare, nel **rigo RS124, colonna 1** la somma degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di dette disposizioni quali, ad esempio:
 - proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva;
 - reddito esente ai fini Ires, anche per effetto di plusvalenze realizzate (art. 87 Tuir);
 - dividendi che fruiscono della detassazione (art. 89 Tuir);
 - importo pari alle quote di plusvalenza rinviate agli esercizi successivi, in virtù dell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 86, c. 4 Tuir.
 - Nella **colonna 2** deve essere indicata la quota di plusvalenza che concorre alla formazione del reddito, qualora in precedenti esercizi sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 86, c. 4 Tuir.
 - In **colonna 3** si indica la differenza tra gli importi delle colonne 1 e 2.
 - La maggiore quota di ammortamento del periodo d'imposta (derivante dalle agevolazioni “super-ammortamento” e iper-ammortamento) non incide sul costo fiscalmente rilevante del bene per il test di operatività ma riduce il reddito minimo presunto rilevante nella disciplina delle società di comodo.
 - In presenza di una variazione patrimoniale ai fini Ace, il reddito minimo dichiarato è ridotto di un importo pari al rendimento nozionale del capitale proprio (Circ. Ag. Entrate 12/E/2014).

4. Prospetto valore produzione netta minima Irap

Irap	Descrizione	Importo
IS16	Reddito minimo Ires ¹	€ 34.317,33 +
IS17	Retribuzione dipendenti, compensi Co.Co.Pro, lavoro autonomo occasionale ed altre somme ²	€ 20.000,00 +
IS18	Interessi passivi ³	€ 5.000,00 +
IS19	Deduzioni e agevolazioni ai fini Irap	€ 5.000,00 -
Il valore più elevato rappresenta l'imponibile Irap.		Valore produzione netta Irap ⁴ (IS20) € 56.317,33 =
		Valore effettivo della produzione (per soggetti Ires: IC76) € 50.000,00

- Note**
1. Rigo RS123, colonna 5 per società di capitali; rigo RS18, colonna 5 per società di persone.
 2. Sono compresi i compensi a fronte dell'assunzione degli obblighi di fare, non fare o permettere di cui all'art. 67, c. 1, lett. I) Tuir.
 3. Compresi quelli inclusi nei canoni di locazione finanziaria.
 4. Nel rigo IS20, si indica il valore della produzione che risulta dalla somma degli importi indicati nei righe IS16, IS17, IS18, al netto delle deduzioni di cui al rigo IS19.

TEST OPERATIVITÀ (COMPILABILE)

29 luglio 2020



Calcolo dell'ACE per soggetti Ires

La L. 160/2019 ha ripristinato l'agevolazione ACE già dal periodo d'imposta 2019, abrogando la disposizione di cui all'art. 1, c. 1080 L. 145/2018 che ne aveva previsto la soppressione. Pertanto, il beneficio Ace opera in regime di continuità temporale, anche se è ridotta la percentuale di remunerazione all'1,3%. Torna applicabile l'art. 1 D.L. 201/2011, che definisce una riduzione del prelievo Ires/Irpef commisurata al rendimento nozionale riferibile al nuovo capitale immesso nell'impresa, sotto forma di conferimenti in denaro da parte dei soci o di destinazione di utili a riserva. Il rendimento nozionale del nuovo capitale è valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale, alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31.12.2010. È possibile utilizzare la detassazione riportata a nuovo per incapacienza e l'eventuale deduzione non utilizzata nel modello Redditi, in quanto eccedente il reddito imponibile. In alternativa, la deduzione non utilizzata può essere trasformata in un credito d'imposta, utilizzabile in diminuzione dell'Irap, in 5 quote annuali di pari importo ovvero in credito d'imposta per l'importo delle relative imposte anticipate (D.L. 18/2010).

Esempio

Calcolo dell'agevolazione e compilazione del modello Redditi 2020 SC

Dati	2011	• 30.06: accantonamento dell'utile 2010, pari a € 300, a riserva disponibile.
	2012	• 30.06: accantonamento dell'utile 2011, pari a € 400, a riserva disponibile.
	2013	• 30.06: accantonamento dell'utile 2012, pari a € 500, a riserva disponibile.
		• 31.07: conferimento in denaro pari a € 1.000.
	2014	• 30.11: distribuzione della riserva di utili ai soci per € 1.300.
		• 30.06: accantonamento a riserva disponibile dell'utile 2013, pari a € 1.100
	2015	• 1.09: versamento in conto capitale di € 100.000 da parte dei soci
		• 30.06: accantonamento dell'utile 2014 pari a € 500, a riserva disponibile.
	2016	• 30.06: accantonamento dell'utile 2015 pari a € 500, a riserva disponibile.
	2017	• 30.06: accantonamento dell'utile 2016 pari a € 2.000, a riserva disponibile.

Movimentazione patrimonio netto	Data	Importo	Ace 2019	Effetti ai fini Ace
Accantonamento a riserva disponibile dell'utile 2010	30.06.2011	300	300	L'accantonamento dell'utile a riserva rileva dall'inizio del periodo.
Accantonamento a riserva disponibile dell'utile 2011	30.06.2012	400	400	
Accantonamento a riserva disponibile dell'utile 2012	30.06.2013	500	500	Il versamento rileva dalla data di esecuzione.
Conferimento in denaro	31.07.2013	1.000	1.000	
Accantonamento a riserva disponibile dell'utile 2013	30.06.2014	1.100	1.100	L'accantonamento dell'utile a riserva rileva dall'inizio del periodo.
Versamento soci in conto capitale	1.09.2014	100.000	100.000	
Accantonamento a riserva disponibile dell'utile 2014	30.06.2015	500	500	L'accantonamento dell'utile a riserva rileva dall'inizio del periodo.
Accantonamento a riserva disponibile dell'utile 2015	30.06.2016	500	500	
Accantonamento a riserva disponibile dell'utile 2016	30.06.2017	1.000	1.000	
Accantonamento a riserva disponibile dell'utile 2017	30.06.2018	500	500	
Accantonamento a riserva disponibile dell'utile 2018	30.06.2019	500	500	
(A) Incremento rilevante			106.300	
Attribuzione ai soci a qualsiasi titolo	30.11.2013	1.300	1.300	Il decremento rileva dall'inizio dell'esercizio.
(B) Decremento rilevante	-	-	1.300	
(C) Incremento netto rilevante (A - B)	-	-	105.000	

Calcolo		
(D) Ace potenziale per 2019 (C x 1,30%)	1.365,00	-
(E) Patrimonio netto	124.000,00	Incluso l'utile 2019.
(F) Ace effettivo per 2019 (1,60% x minore tra C e E) Limite del patrimonio netto	1.365,00	L'agevolazione è pari al rendimento nozionale calcolato sul minore importo tra l'incremento netto rilevante e l'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio.
(G) Eccedenza di Ace riportata da esercizio precedente	365,00	Ace riportata a nuovo nel rigo RS 113, col. 15 del modello Redditi SC 2019 per incapacienza.
(H) Totale detassazione in Redditi 2020 (F + G)	1.730,00	-
(I) Reddito complessivo dichiarato Limite del reddito	1.000,00	L'Ace consente una variazione fino a concorrenza del reddito complessivo dichiarato, in modo che la società non possa chiudere con una perdita fiscale per effetto dell'agevolazione.
(L) Ace utilizzabile nel 2019 (pari al reddito complessivo, se inferiore all'Ace effettivo) [minore tra H e I]	1.000,00	Fino ad azzeramento del reddito complessivo netto dichiarato nel quadro RN.
Eccedenza di Ace riportabile negli esercizi successivi (Ace complessiva - Ace utilizzabile nel 2019) [H - L]	730,00	In presenza di perdita o di reddito complessivo non capiente, la maggiorazione Ace è riportabile negli esercizi successivi, fino a capienza del reddito dichiarato, pari all'importo del bonus non dedotto nel corso del periodo di imposta 2019.

Nota

L'incremento di patrimonio netto derivante da finanziamenti infruttiferi o a tasso diverso da quello di mercato erogati dai soci a favore della società non assume rilevanza ai fini della determinazione della variazione in aumento.



CALCOLO AGEVOLAZIONE (COMPILABILE)

29 luglio 2020



Calcolo dell'ACE per soggetti Irpef

La L. 232/2016 ha disposto che l'ACE sia applicabile ai soggetti Irpef con le modalità ordinarie previste per i soggetti Ires. Il beneficio ACE per i soggetti Irpef, pertanto, è calcolabile secondo il criterio "incrementale", che misura le variazioni di capitale proprio, in luogo di quello in precedenza adottato in base al quale rilevava l'intero patrimonio netto risultante al termine di ciascun esercizio. Inoltre, è riconosciuto, come incremento, la differenza tra il patrimonio netto al 31.12.2015 e il patrimonio netto al 31.12.2010. L'agevolazione ACE è applicabile in continuità rispetto al passato, dal 2019, in quanto è stata soppressa la norma che ne prevedeva l'abrogazione dal medesimo anno.

Esempio

Calcolo agevolazione e compilazione del modello Redditi 2020 SP e attribuzione dell'eccedenza ai soci

Dati	• Società di persone in contabilità ordinaria, con 2 soci al 50%. • Patrimonio netto al 31.12.2010: € 20.000. • Patrimonio netto al 31.12.2015: € 50.000 (comprensivo dell'utile 2015 pari a € 3.000). • 1.01.2016: conferimento in denaro per € 18.000. • 31.12.2016: utile 2016 pari a € 4.000 accantonato a riserva disponibile. • 1.01.2017: acquisto titoli di Stato per € 8.000. • 30.06.2017: prelevamenti in conto utili da parte dei soci per € 2.000. • 31.12.2017: utile 2017 pari a € 700 accantonato a riserva disponibile. • 31.12.2018: utile 2018 pari a € 100 accantonato a riserva disponibile. • 31.12.2019: utile 2019 pari a € 200. • Patrimonio netto al 31.12.2019: € 71.000.					
Periodi d'imposta	Stock incrementale		Incremento patrimoniale		Base calcolo ACE	
2010-2015	Patrimonio netto 31.12.2015	(+) 50.000			(+) 30.000 (A)	
	Patrimonio netto 31.12.2010	(-) 20.000				
	Differenza	(=) 30.000				
Dal 2016			• Variazioni in aumento:		(+) 23.000 (B)	(+) 13.000 (D)
			- conferimenti in denaro ¹ ;	18.000		
			- utile 2016-2018 accantonato a riserva ² ;	4.800		
			- utile 2019.	200		
			• Variazioni in diminuzione ³ :		(-) 10.000 (C)	
			- attribuzioni di patrimonio netto a soci;	2.000		
			- investimenti in titoli e valori mobiliari;	8.000		
			- acquisto partecipazioni in controllate;	-		
			- acquisto aziende.	-		
• Incremento totale (B-C):		(=) 13.000 (D)				
(E) Incremento netto rilevante (A+D)					(=) 43.000	
Calcolo						
(F) ACE potenziale per 2019 (E x 1,30%)		559,00	-			
(G) Patrimonio netto		71.000,00	Incluso l'utile 2019.			
(H) ACE effettivo per 2019 (1,30% x minore tra E e G)		559,00	L'agevolazione è pari al rendimento nozionale calcolato sul minore importo tra l'incremento netto rilevante e l'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio.			
Limite del patrimonio netto						
(I) Reddito complessivo dichiarato		200,00	L'ACE consente una variazione fino a concorrenza del reddito complessivo dichiarato, in modo che la società non possa chiudere con una perdita fiscale per effetto dell'agevolazione.			
Limite del reddito						
(L) ACE utilizzabile nel 2019 (pari al reddito complessivo, se inferiore all'ACE effettivo) [minore tra H e I]		200,00	Fino all'azzeramento del reddito complessivo netto dichiarato nel quadro RN.			
Eccedenza di ACE attribuita ai soci (ACE complessiva - ACE utilizzabile nel 2019) [H - L]		359,00				
Note	1. Il versamento rileva dalla data di esecuzione. 2. L'accantonamento dell'utile a riserva rileva dall'inizio del periodo. 3. Il decremento rileva dall'inizio dell'esercizio.					


[CALCOLO AGEVOLAZIONE \(COMPILABILE\)](#)



NON SOLO IMPRESA

Servizi dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate è al fianco dei cittadini per garantire l'accessibilità ai servizi essenziali, tutelando al contempo la salute pubblica. Nel rispetto delle indicazioni date dal Governo sono state adottate delle modalità semplificate di accesso ai servizi e di lavorazione delle richieste dei contribuenti, potenziando tutti i canali alternativi al contatto diretto presso gli uffici. Con una guida l'Agenzia ha fornito una bussola ai cittadini, illustrando per ciascun servizio le modalità semplificate per richiederlo e invitando i contribuenti a privilegiare i canali telematici (Mail, Pec, Servizi online) o il contatto telefonico. Questo sforzo organizzativo e gestionale va nella direzione di fare evolvere ulteriormente il rapporto tra Fisco e cittadino e richiede la collaborazione di tutti: contribuenti e interlocutori professionali (intermediari, professionisti, associazioni di categoria, eccetera), ai quali si chiede di utilizzare prioritariamente gli strumenti telematici, recandosi negli uffici solo nei casi assolutamente indispensabili e dopo averne verificato, previo contatto telefonico, l'effettiva esigenza.

**SERVIZI
AGILI
DI ASSISTENZA**

L'Agenzia delle Entrate, in una logica di semplificazione e trasparenza, offre servizi di assistenza "a più livelli", che da un lato mirano a imprimere un utilizzo sistematico e più "intensivo" dei canali telematici, dall'altro garantiscono un contatto con l'amministrazione finanziaria attraverso sistemi più colloquiali e alla portata di tutti, tramite per esempio la posta elettronica o il canale telefonico.

- Le modalità di accesso all'offerta di assistenza messe a disposizione dall'Agenzia sono così articolate:
 - **e-mail o Pec;**
 - **canale telematico;**
 - **canale telefonico;**
 - **contatto diretto allo sportello.**

**SERVIZI
CON E-MAIL
E PEC**

- L'Agenzia delle Entrate ha semplificato le procedure per richiedere, anche tramite e-mail o Pec, alcuni servizi che normalmente sono erogati presso gli sportelli degli uffici territoriali.
- **In via generale il cittadino, per avere un servizio, presenta la richiesta via e-mail, Pec o tramite i servizi telematici dell'Agenzia e allega la documentazione necessaria, indicando i propri riferimenti per gli eventuali contatti successivi.**

**SERVIZI
TELEMATICI**

- Molti dei servizi che l'Agenzia eroga allo sportello possono essere usufruiti direttamente sul sito Internet nell'apposita sezione, senza che sia necessaria alcuna registrazione (per esempio, la compilazione e la stampa del modello di versamento F23, il calcolo del bollo auto, la correzione dei dati catastali degli immobili).
- Per altri servizi occorre essere in possesso dell'abilitazione.

**CONTACT
CENTER****Assistenza
telefonica**

- Per richiedere assistenza telefonica e informazioni fiscali di carattere generale e sui servizi telematici, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 13 (con esclusione delle festività nazionali), è possibile contattare gli operatori dell'Agenzia delle Entrate ai seguenti numeri:
 - **800.90.96.96 (da telefono fisso)**, numero verde gratuito per informazioni su materie catastali è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13, con esclusione delle festività nazionali, ed è attivo per gli utenti che chiamano il numero verde da un distretto telefonico delle regioni Lombardia, Puglia, Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Il servizio è attualmente in fase sperimentale;
 - **0696668907 (da cellulare)**, con costo della chiamata variabile in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore;
 - **0039.06.96668933, per chiamate dall'estero** (il costo è a carico del chiamante).

**SERVIZI
ALLO
SPORTELLO**

- Gli uffici territoriali ricevono il pubblico secondo orari che sono stati rimodulati e ridotti a livello locale e che i cittadini possono consultare sui siti regionali.
- Selezionando la regione di interesse è possibile accedere alle pagine web e ai documenti dedicati all'Emergenza Covid-19 ove sono pubblicati i recapiti telefonici degli uffici, gli ulteriori canali di contatto e le informazioni relative alle modalità di erogazione dei singoli servizi.
- Si raccomanda di accedere agli uffici territoriali solo nel caso in cui sia effettivamente indispensabile: è, infatti, possibile gestire la quasi totalità delle richieste di servizio tramite canale telematico o telefonico.
- Nei casi in cui sia indispensabile recarsi in ufficio si suggerisce di verificare la disponibilità di "web ticket" o della prenotazione CUP che permettono, quanto meno, accessi pianificati.


[GUIDA COMPLETA AGENZIA DELLE ENTRATE](#)



Tassi di usura

Il Ministero dell'Economia ha comunicato i tassi di interesse effettivi globali medi, rilevati ai sensi della legge sull'usura, per le operazioni che saranno effettuate nel periodo che intercorre **tra il 1.07.2020 e il 30.09.2020**.

Categorie di operazioni	Classi di importo in unità di euro	Tassi medi	Tassi soglia
Aperture di credito in conto corrente	Fino a € 5.000,00	10,58	17,2250
	Oltre € 5.000,00	8,27	14,3375
Scoperti senza affidamento	Fino a € 1.500,00	14,95	22,6875
	Oltre € 1.500,00	14,93	22,6625
Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori	Fino a € 50.000,00	6,77	12,4625
	Da € 50.000,00 a € 200.000,00	4,88	10,1000
	Oltre € 200.000,00	2,89	7,6125
Credito personale		9,63	16,0375
Credito finalizzato		8,82	15,0250
Factoring	Fino a € 50.000,00	4,51	9,6375
	Oltre € 50.000,00	2,56	7,2000
Leasing immobiliare	A tasso fisso	3,53	8,4125
	A tasso variabile	2,98	7,7250
Leasing autoveicoli e aeronautici	Fino a € 25.000,00	7,04	12,8000
	Oltre € 25.000,00	6,46	12,0750
Leasing strumentale	Fino € 25.000,00	8,09	14,1125
	Oltre € 25.000,00	4,69	9,8625
Mutui con garanzia ipotecaria	A tasso fisso	1,98	6,4750
	A tasso variabile	2,34	6,9250
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione	Fino € 15.000,00	11,51	18,3875
	Oltre € 15.000,00	7,91	13,8875
Credito revolving		15,95	23,9375
Finanziamenti con utilizzo di carte di credito		10,98	17,7250
Altri finanziamenti		9,21	15,5125

Avvertenza

- Ai fini della determinazione degli interessi usurari i tassi rilevati devono essere aumentati di 1/4, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali.
- La differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.

29 luglio 2020



AGEVOLAZIONI

Trasformazione tecnologica e digitale delle imprese

Il D.L. 34/2019 ha previsto misure agevolative per sostenere la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese attraverso la realizzazione di progetti diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano Nazionale Impresa 4.0, nonché di altre tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha disciplinato l'intervento agevolativo, definendone i requisiti e le modalità di accesso, rinviando a un successivo decreto per l'individuazione dei termini di presentazione della domanda.

SOGGETTI BENEFICIARI	Requisiti	- PMI che, alla data di presentazione della domanda: - sono iscritte e risultano attive nel Registro delle imprese; - operano in via prevalente o primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere e/o nel settore turistico e/o nel settore del commercio, svolgendo le attività economiche identificate nell'all. 1 al D.D. 9.06.2020; - hanno conseguito, nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato, un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a € 100.000; - dispongono di almeno 2 bilanci approvati e depositati presso il Registro delle Imprese; - non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.
	Progetti tra più imprese	- I soggetti, in numero non superiore a 10 imprese, possono presentare anche congiuntamente tra loro progetti realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, compresi il consorzio e l'accordo di partenariato in cui figurino come soggetto promotore capofila un DIH-digital innovation hub o un EDI-ecosistema digitale per l'innovazione, di cui al Piano nazionale Impresa 4.0. - In tali progetti l'importo di cui alla lett. c) può essere conseguito mediante la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni realizzati da tutti i soggetti proponenti nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato.
OGGETTO	Trasformazione tecnologica o digitale	- I progetti ammissibili alle agevolazioni devono essere diretti alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi dei soggetti proponenti mediante l'implementazione di: - tecnologie abilitanti individuate dal Piano nazionale impresa 4.0. (advanced manufacturing solutions, additive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics); e/o - tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera, finalizzate: - all'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori; - al software; - alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio; - ad altre tecnologie, quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via Internet, Fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange-EDI), geolocalizzazione, tecnologie per l'in-store customer experience, system integration applicata all'automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, Internet of Things.
	Progetti	- I progetti devono prevedere la realizzazione di: - attività di innovazione di processo o di innovazione dell'organizzazione; ovvero - investimenti.
AGEVOLAZIONI		- Le agevolazioni sono concesse, nei limiti stabiliti dall'art. 29 Regol. Ue 651/2014 per i progetti di innovazione di processo o di innovazione organizzativa ovvero dal regolamento de minimis per i progetti di investimento, sulla base di una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili pari al 50%, di cui: - 10% sotto forma di contributo; - 40% come finanziamento agevolato.

29 luglio 2020



SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di agosto 2020*

Scad. 2020	Tributo Contributo	Descrizione
Sabato 1 agosto	Contenzioso	Sospensione feriale dei termini - Inizia il periodo di sospensione dei termini processuali per le giurisdizioni ordinarie, amministrative e speciali tributarie (art. 16 D.L. 132/2014).
	Accertamento	Sospensione termini - I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1.08 al 4.09, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'Iva. Sono sospesi dal 1.08 al 4.09 i termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973, e 54-bis D.P.R. 633/1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'art. 36-ter D.P.R. 600/1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale (art. 7-quater, cc. 16-18 D.L. 193/2016).
Giovedì 13 agosto	Contributo a fondo perduto	Domanda - Termine entro il quale inviare la domanda per la fruizione del contributo a fondo perduto ex art. 25 D.L. 34/2020.
Sabato 15 agosto	Iva ¹	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni. Operazioni con l'estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).
	Associazioni ¹ sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
	Emersione rapporti di lavoro	Istanze - Termine di presentazione delle istanze per l'emersione dei rapporti di lavoro dei cittadini extracomunitari, italiani e dell'Unione Europea, e per le domande di permesso di soggiorno temporaneo (art. 103 D.L. 34/2020 e D.L. 16.06.2020, n. 52).
		<i>Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di imposte, contributi Inps e altre somme a favore dello Stato che hanno scadenza dal 1 al 20.08 di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 3-quater D.L. 16/2012, conv. in L. 44/2012).</i>
Domenica ¹ 16 agosto	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 15-bis e 6 D.L. 50/2017).
	Iva	Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
		Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
		Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di luglio 2020, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di giugno 2020.
		Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2019 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi (salvo applicazione proroga "Coronavirus").
		Associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/1991 - Termine di versamento dell'Iva relativa al 2° trimestre 2020, mediante il modello F24.
		Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Imposta sulle transazioni finanziarie	
	Inps	Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.
		Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.
		Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
	Inail	Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 2ª rata del contributo fisso minimo per il 2020.
		Autoliquidazione - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2019 e all'acconto 2020, devono effettuare il versamento della relativa rata.

29 luglio 2020



Principali adempimenti mese di agosto 2020* (segue)

Scad. 2020	Tributo Contributo	Descrizione
Lunedì 17 agosto	Licenziamenti	Sospensione - Fino al 17.08.2020 è sospeso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo. Sono sospese fino alla predetta data anche le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 46 D.L. 18/2020 - art. 80 D.L. 34/2020).
Giovedì 20 agosto	Imposte dirette	Proroga - I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30.06.2020 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché dalle dichiarazioni dell'imposta regionale sulle attività produttive, ove non sussistano le condizioni per l'applicazione dell'art. 24 del D.L. 34/2020, possono effettuare i predetti versamenti (salvo proroghe): a) entro il 20.07.2020 senza maggiorazione; b) dal 21.07.2020 al 20.08.2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Le disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'art. 27, c. 1 del D.L. 98/2011, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, cc. da 54 a 89 della L. 190/2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti previsti (DPCM 27.06.2020). Mod. Redditi 2020 - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti, devono versare entro oggi la relativa rata, con gli interessi. Contributi Gestione Separata - Termine per effettuare il versamento, con l'applicazione di interessi, del saldo 2019 e acconto 2020 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell'Inps, per i quali sono stati approvati gli ISA. Contributi artigiani e commercianti - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2019 e del 1° acconto per il 2020, con la maggiorazione, per i soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA. Versamento - Termine di versamento, da parte delle case mandanti, dei contributi previdenziali relativi al trimestre aprile-giugno 2020. Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.
	Inps	
	Enasarco	
	Conai	
	Iva	
Martedì 25 agosto	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
Domenica 30 agosto	Imposta di registro ¹	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
	Contratti a termine	Proroga - Fino al 30.08.2020 è possibile rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere anche in assenza delle condizioni di cui all'art. 19, c. 1 D. Lgs. 81/2015 (art. 93 D.L. 34/2020).
Lunedì 31 agosto	Imposte dirette	Mod. Redditi 2020 - I soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto entro i 180 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta devono effettuare il versamento del saldo 2019 e del 1° acconto 2020 delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione.
	Iva	Mod. Redditi 2020 - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti. Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. Sospensione feriale dei termini - Termina il periodo di sospensione feriale dei termini iniziato il 1.08 (D.L. 132/2014). Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E). Sospensione - I termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione sono sospesi fino al 31.08.2020 (art. 154 D.L. 34/2020). Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente. Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento dei contributi di assistenza sanitaria integrativa relativi al 3° trimestre 2020. Sospensione - Fino al 31.08.2020 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro, nonché a titolo di pensione (art. 152 D.L. 34/2020). Proroga - Fino al 31.08.2020 conservano la loro validità i permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi (art. 103, cc. 2-quater e 2-quinquies D.L. 18/2020). Sospensione - I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9.03.2020 e fino al 31.08.2020 non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio (art. 11 D.L. 23/2020).
	Contenzioso	
	Imposta di bollo	
	Cartelle di pagamento	
	Inps	
	Libro unico del lavoro	
	Fasi	
	Pignoramenti	
	Permessi di soggiorno	
	Protesti	

* Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di imposte, contributi Inps e altre somme a favore dello Stato che hanno scadenza dal **1 al 20.08** di ogni anno, possono essere effettuati **entro il giorno 20** dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 3-quater D.L. 16/2012, conv. in L. 44/2012). Il differimento dei termini riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il modello F24 e comprende anche i **contributi previdenziali e assistenziali** dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'Inps (Mess. Inps 18.07.2012, n. 12052), nonché i **premi assicurativi** Inail e/o relativi accessori (nota Inail 18.07.2012).

29 luglio 2020



Principali adempimenti mese di settembre 2020

Scad. 2020	Tributo Contributo	Descrizione
Martedì 1 settembre	Contenzioso	Sospensione feriale dei termini - Riprendono a decorrere i termini processuali sospesi dal 1.08.2020 (D.L. 132/2014).
Venerdì 4 settembre	Accertamento	Sospensione termini - Termina il periodo di sospensione dei termini, iniziato il 1.08, per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'Iva. Termina anche il periodo di sospensione dei termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973, e 54-bis D.P.R. 633/1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'art. 36-ter D.P.R. 600/1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (art. 7-quater, cc. 16-18 D.L. 193/2016).
Martedì 15 settembre	Imposte dirette	Mod. 730 - Termine di presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16.07 al 31.08. Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.
	Iva ¹	Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni. Operazioni con l'estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).
	Associazioni ¹ sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
	Sospensioni Covid-19	Ripresa - Ripresa degli adempimenti e della riscossione dei versamenti relativi a ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail sospesi dai D.L. 18/2020, 23/2020, 34/2020 in unica soluzione o mediante rateazione. A decorrere dal 16.09 riprendono anche i versamenti relativi ad avvisi bonari, somme dovute in esito ad adesioni, conciliazioni o mediazioni.
Mercoledì 16 settembre	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
	Iva	Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di agosto 2020, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di luglio 2020. Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2019 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.
	Imposta sugli intrattenimenti	Comunicazione liquidazioni periodiche - Termine di invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativi al 2° trimestre 2020.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
		Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
		Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.
	Inps	Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente. Agricoltura - Versamento della 2ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori autonomi in agricoltura, dovuti per il 2020. Agricoltura - Le imprese agricole devono procedere al versamento dei contributi previdenziali per la manodopera agricola relativi al 1° trimestre 2020, mediante il Mod. F24.

29 luglio 2020



Principali adempimenti mese di settembre 2020 (segue)

Scad. 2020	Tributo Contributo	Descrizione
Mercoledì 16 settembre (segue)	Ragionieri Commercialisti	Versamento - Termine di versamento della 5ª rata dell'acconto "eccedenze" soggettivo, integrativo e soggettivo supplementare (predeterminato dalla Cassa sulla base dei dati del modello A/19 dell'anno precedente).
	Consulenti del lavoro	ENPACL - Termine di versamento della 1ª o unica rata del contributo soggettivo e integrativo 2020. Entro tale termine deve essere trasmessa, in via telematica, la comunicazione obbligatoria relativa all'ammontare del volume d'affari ai fini Iva conseguito nel 2019.
Domenica 20 settembre	Conai	Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.
Venerdì 25 settembre	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
Lunedì 28 settembre	Iva	Ravvedimento operoso - Termine entro il quale effettuare l'invio tardivo della dichiarazione annuale Iva 2020 (entro 90 giorni dalla scadenza), applicando la sanzione ridotta.
Mercoledì 30 settembre	Imposte dirette	Mod. Redditi 2020 - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti. Mod. 730 - Termine di presentazione del modello 730 precompilato (D.L. 9/2020). Mod. 730 - Termine di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 30.09.
	Iva	Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		Rimborso Iva estera - Termine di presentazione della richiesta di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto di altro Stato Europeo assolta sugli acquisti. Fatture elettroniche - Termine di adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche (Prov. Ag. Entr. 4.05.2020).
		Costituzione - Termine di presentazione del modello per la costituzione del gruppo Iva (modello AGI/1), con efficacia dal 1.01.2021 (prov. Ag. Entrate 19.09.2018).
	Gruppo Iva	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
	Imposta di registro	Imposta sostitutiva - Termine di versamento della 1ª o unica rata dell'imposta sostitutiva dovuta in relazione alla rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1.07.2020 (art. 137 D.L. 34/2020).
	Rivalutazione terreni e partecipazioni	Versamento - Termine di pagamento scadenti nel periodo dal 8.03 al 31.08.2020 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi di accertamento sospesi a seguito dell'emergenza Coronavirus.
	Cartelle di pagamento	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
	Inps	Contributi volontari - Versamento dei contributi volontari relativi al 2° trimestre 2020 mediante gli appositi bollettini rilasciati dall'Inps.
	Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Moratorie bancarie	Proroga - La Circolare ABI 26.06.2020, n. 1241 ha esteso al 30.09.2020 la possibilità di fruire delle moratorie per le imprese in difficoltà a seguito dell'emergenza Covid-19.
	5 per mille	Regolarizzazione - Termine entro il quale gli enti, che non hanno assolto, in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, gli adempimenti richiesti per l'ammissione al 5 per mille, possono presentare le domande di iscrizione ed effettuare le relative integrazioni documentali, versando contestualmente la sanzione di € 250,00.

Nota¹

- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
- L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
- Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].